



NOTAIO
UMBERTO D'ANGELO
 Via Faito snc - 81038
 Trentola Ducenta (CE)
 Tel/Fax 081.8129391

Repertorio n. 11924

Raccolta n. 7689

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemilaventuno (29 - 04 - 2021)

alle diciotto e trenta

In Napoli (NA), nel mio ufficio secondario, in Via Manzoni n. 109/A.

Innanzi a me dottor UMBERTO D'ANGELO, Notaio in Trentola Ducenta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, con studio in Trentola Ducenta, alla via Faito n.ro 2,

È PRESENTE:

TERRACCIANO Annamaria Maddalena, nata a Napoli (Na) il 10 aprile 1957, titolare del Codice Fiscale TRR NMR 57D50 F839M, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, che dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente della Fondazione denominata: "Fondazione S. Maria del Pozzo Onlus", con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Pomigliano n. 40, iscritta al n.ro 269 nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto presso la Regione Campania, codice fiscale 95101660637.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale della riunione dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) della predetta Fondazione, convocato in questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Adeguamento statutario al D.LGS. 117/2017.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi del vigente Statuto, la comparente signora TERRACCIANO Annamaria Maddalena, la quale

CONSTATATO:

– che la presente riunione è stata convocata con avviso diramato a tutti gli aventi diritto, con espressa previsione della possibilità di intervento - a causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 ed ai sensi degli articoli 106 e 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 [Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19] e del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 che ha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'operatività di dette norme fino al 31 luglio 2021 - mediante mezzi di videotelecomunicazione;

– che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

esso Presidente, TERRACCIANO Annamaria Maddalena fisicamente intervenuta presso il mio studio secondario, nonché TESSITORE Alessandro, nato a Napoli il 1 settembre 1973, C.F. TSS LSN 73P01 F839V e DELFINO Roberto, nato a Napoli il 22 maggio 1978, C.F. DLF RRT 78E22 F839I, consiglieri che intervengono in audio-videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma "WHEREBY", link <https://whereby.com/studiovirtuale>;

– che risultano rispettati, mediante l'utilizzo della piattaforma innanzi detta, criteri di trasparenza e tracciabilità e ad esso Presidente è consentito di identificare con certezza i partecipanti, nessuno dei quali si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno, esprimendo anzi tutti approvazione per la tenuta della presente riunione in audiovideocollegamento;

– che la Fondazione non ha istituito il Collegio dei Revisori dei Conti;

– che è stata da esso Presidente accertata la legittimazione all'intervento ed al voto; dichiara la riunione validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra al Consiglio che, a seguito del varo del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di adeguare lo statuto alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

REGISTRATO alla

Ag. Entrate di Caserta

Il 06/05/2021

Al n. 13888 Serie 1T



Il Presidente in proposito precisa che: =====
il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore ad oggi non risulta ancora operativo;
la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; pertanto – continua il Presidente – al verificarsi di entrambe le condizioni indicate e prima della fine dell'anno di verifica dell'ultima delle due condizioni, è necessario provvedere all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS a cura dell'organo amministrativo, altrimenti, qualora si lasciasse decorrere il termine di abrogazione della disciplina delle Onlus, senza essere già iscritti nel RUNTS, si potrebbe incorrere nell'ipotesi di scioglimento dell'ente per cancellazione dal relativo registro, con la conseguenza dell'obbligo di devoluzione del patrimonio come previsto dall'art. 10, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997. =====

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo iscritto nel Registro RUNTS, il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017. =====

Ricorda in proposito che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, quale Onlus, è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore entro il termine da ultimo fissato al 31 maggio 2021 (dall'articolo 14 comma 2 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41) =====

Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato e - ai sensi dell'articolo 16 dello statuto vigente, **la tavola sinottica, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"**, con indicazione della norma modificata e del nuovo tenore assunto dalla stessa - precisando che la relativa efficacia sarà condizionata al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti alle Onlus; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale. =====

In particolare, il Presidente rammenta che: =====

all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che la Fondazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente: =====

FONDAZIONE S. MARIA DEL POZZO – Ente del Terzo Settore. =====

all'articolo 1 è specificato che la Fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo della Fondazione è svolgere ricerca scientifica di particolare interesse sociale, specialmente nel campo delle scienze neurologiche, ed in particolare di svolgere ricerche sui rapporti tra le funzioni cognitive, motorie e del sistema nervoso, attraverso lo studio delle alterazioni successive a danni neurologici e/o post-operatori, con equipe multidisciplinari ed esami strumentali specifici; la Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita dei pazienti con ictus, traumi cranio spinali, neoplasie e malattie infettive, degenerative ed in genere a carico del sistema nervoso, ritardo mentale in età evolutiva, nevrosi e psicosi infantile, disturbi dello spettro autistico, disturbi dell'apprendimento e della condotta ed altre patologie analoghe e/o connesse. =====

Il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017, indicate nell'articolo 4 del Nuovo testo di Statuto: =====

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====
- b) interventi e prestazioni sanitarie; =====
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====
- g) formazione universitaria e post-universitaria; =====

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Prima di porre ai voti la proposta di adozione dello Statuto, il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società Fondatrice - CEM - Casa di Cura S.Maria del Pozzo S.p.A., con sede legale in Somma Vesuviana (NA), in Via Pomigliano n. 40 - in data 14 aprile 2021 si è espresso positivamente in ordine alla adozione del nuovo Statuto, risultando così rispettato quanto previsto dall'articolo 8, punto j) del vigente Statuto.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all'unanimità, con manifestazione orale del voto

DELIBERA

I) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione FONDAZIONE S. MARIA DEL POZZO - Ente del Terzo Settore;

II) di adottare - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti alle Onlus - il testo di **statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"**, testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

III) di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

IV) di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque prima della decorrenza del 31 marzo dell'anno successivo, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1 bis del citato decreto;

V) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore diciannove e cinque. La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A"

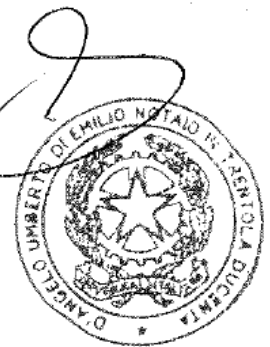
Dell'allegato Statuto e di questo atto, da me scritto in parte a mano ed in parte con sistema elettronico, su fogli uno per pagine quattro fin qui, ho dato lettura alla comparente che lo approva.

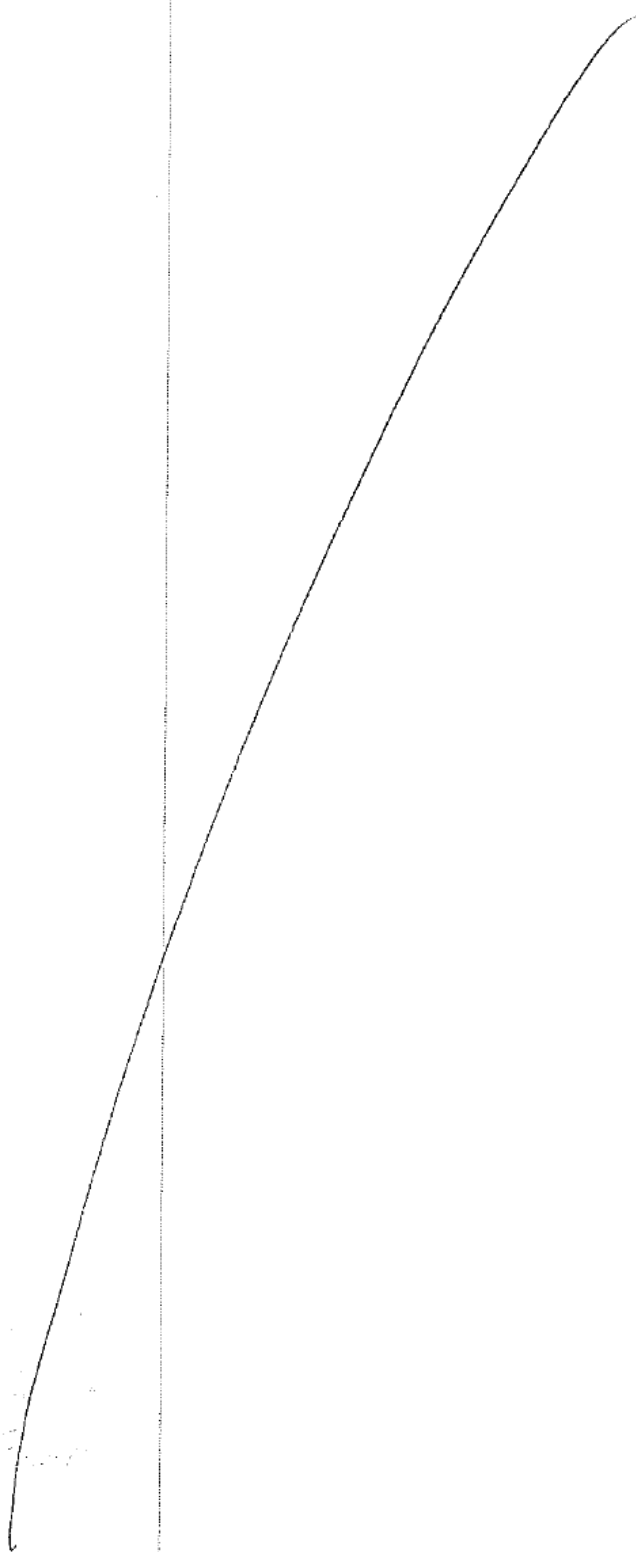
Sottoscritto alle ore diciannove e trenta

Firmato:

TERRACCIANO Annamaria Maddalena

Umberto D'Angelo (Notaio - sigillo)





ALLEGATO "A"
all'atto n. 1029
della raccolta

STATUTO VIGENTE

STATUTO ADEGUATO AL
TERZO SETTORE

STATUTO della "FONDAZIONE S. MARIA DEL POZZO ONLUS"	STATUTO Della FONDAZIONE S. MARIA DEL POZZO - E.T.S.
- Articolo 1 - FONDAZIONE Su iniziativa della società CEM - Casa di Cura S.Maria del Pozzo S.p.A. con sede in Somma Vesuviana alla Via Pomigliano n. 40, iscritta al registro delle Imprese di Napoli al n. 346130, è costituita la " FONDAZIONE S. MARIA DEL POZZO ONLUS". La Fondazione intende perseguire esclusivamente finalità di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ed in particolare, la ricerca scientifica nel campo delle scienze neurologiche. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Campania	- Articolo 1 - FONDAZIONE - SCOPO Su iniziativa della società CEM - Casa di Cura S.Maria del Pozzo S.p.A. con sede in Somma Vesuviana alla Via Pomigliano n. 40, iscritta al registro delle Imprese di Napoli al n. 346130, è costituita la FONDAZIONE S. MARIA DEL POZZO - Ente del Terzo Settore. Solo conseguentemente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nei propri atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico La Fondazione non ha fine di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, nel prosieguo specificate, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Essa ha lo scopo di svolgere ricerca scientifica di particolare interesse sociale, specialmente nel campo delle scienze neurologiche, ed in particolare di svolgere ricerche sui rapporti tra le funzioni cognitive, motorie e del sistema nervoso, attraverso lo studio delle alterazioni successive a danni neurologici e/o post-operatori, con equipe multidisciplinari ed esami strumentali specifici. La Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita dei pazienti con ictus, traumi cranio spinali, neoplasie e malattie infettive, degenerative, ecc.



STATUTO

CONFERMAZIONE E REGISTRAZIONE
UFFICIO DEL REGISTRO

Articolo 2 - SEDE La Fondazione ha sede in Somma Vesuviana (NA) alla Via Pomigliano n. 40; Articolo 3 - DURATA La Fondazione ha durata illimitata. Articolo 4 - SCOPO La Fondazione, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), non può distribuire utili. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, allo scopo di svolgere ricerche sui rapporti tra le funzioni cognitive, motorie e del sistema nervoso, attraverso lo studio delle alterazioni successive a danni neurologici e/o post-operatori, con equipe multidisciplinari ed esami strumentali specifici. La Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita dei pazienti con ictus, traumi cranio spinali, neoplasie e malattie infettive a carico del sistema nervoso, ritardo mentale in età evolutiva, nevrosi e psicosi infantile, disturbi dello spettro autistico, disturbi dell'apprendimento e della condotta, ed altre patologie analoghe e/o connesse, mediante lo svolgimento delle seguenti attività: A) la ricerca scientifica e l'istruzione con riguardo alle scienze biologiche, mediche e farmacologiche, sollecitando studiosi a presentare protocolli sperimentali mirati a:	in genera a carico del sistema nervoso, ritardo mentale in età evolutiva, nevrosi e psicosi infantile, disturbi dello spettro autistico, disturbi dell'apprendimento e della condotta ed altre patologie analoghe e/o connesse. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Campania. Articolo 2 - SEDE La Fondazione ha sede in Somma Vesuviana (NA) alla Via Pomigliano n. 40. Articolo 3 - DURATA La Fondazione ha durata illimitata. Articolo 4 - ATTIVITA' La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, innanzi indicate al superiore articolo 1, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere: h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. La Fondazione quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non
---	--

Autentico

- valutazioni cliniche di pazienti;
- riabilitazione dei disturbi motori - cognitivi e comportamentali;
- supporto psicologico per pazienti e caregiver;
- studio delle capacità residue delle diverse aree cerebrali a seguito di danni neurologici;
- B) la promozione di iniziative volte all'approfondimento ed alla diffusione della conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale;
- C) l'adozione di iniziative finalizzate ad educare il pubblico ad una cultura di rispetto e salvaguardia delle persone e della salute, con particolare riferimento alla prevenzione;
- D) l'organizzazione di manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studio;
- E) l'attività editoriale e la realizzazione di pubblicazione di bollettini.
- F) la creazione e la gestione di campus bio-medici.

La Fondazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o comunque connessa agli scopi sopra indicati, e tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, per il finanziamento di programmi preventivamente approvati, a condizione che sussistano le necessarie coperture finanziarie a garanzia della restituzione; l'acquisto, in proprietà od in altro diritto, di beni strumentali di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri; l'acquisizione di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di

esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

A) la ricerca scientifica e l'istruzione con riguardo alle scienze biologiche, mediche e farmacologiche, sollecitando studiosi a presentare protocolli sperimentali mirati a:

- valutazioni cliniche di pazienti;
- riabilitazione dei disturbi motori - cognitivi e comportamentali;
- supporto psicologico per pazienti e caregiver;
- studio delle capacità residue delle diverse aree cerebrali a seguito di danni neurologici;

B) la promozione di iniziative volte all'approfondimento ed alla diffusione della conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale;

C) l'adozione di iniziative finalizzate ad educare il pubblico ad una cultura di rispetto e salvaguardia delle persone e della salute, con particolare riferimento alla prevenzione;

D) l'organizzazione di manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studio;

E) l'attività editoriale e la realizzazione di pubblicazione di bollettini.

F) la creazione e la gestione di campus bio-medici.

La Fondazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o comunque connessa agli scopi sopra indicati, e tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, per il finanziamento di programmi preventivamente approvati, a condizione che sussistano le necessarie coperture finanziarie a garanzia della restituzione; l'acquisto, in proprietà od in altro diritto,



cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) erogare premi e borse di studio;
f) svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
g) svolgere ogni altra attività accessoria per natura al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. c dell'Art. 10 del D. Lgs. 460/97, non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, elencate alla lett. a dell'Art. 10 del D. Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle direttamente connesse in precedenza elencate e descritte.

La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. i dell'Art. 10 del D. Lgs. 460/97, utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrative di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

beni strumentali di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri; l'acquisizione di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

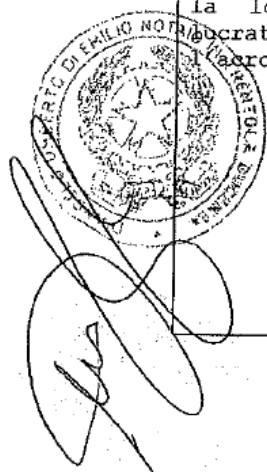
c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) erogare premi e borse di studio;
f) svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

g) svolgere ogni altra attività accessoria per natura al perseguimento delle finalità istituzionali.

Al sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, alle attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 precedentemente elencate, ulteriori attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. All'Organo di Amministrazione della Fondazione è demandata l'individuazione di tali



Autentica

attività.

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi e delle condizioni richiamate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 5 - PATRIMONIO - RENDITE - ELARGIZIONI

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dalla devoluzione di € 60.000,00 deliberata in data 19.03.2008 dal C.d.A. della società fondatrice ed in seguito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, di cui all'art. 4; Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati, elargizioni e contributi sia dell'Ente fondatore sia di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e con le erogazioni non destinate al potenziamento dello stesso patrimonio, ma al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali ultime erogazioni anche le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve.

La Fondazione potrà altresì destinare al raggiungimento dei suoi scopi i contributi del 5 % ricevuti ai sensi della L. n. 296 del 27.12.2006, commi 1234-1237 e

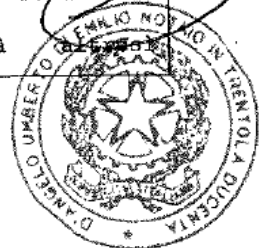
Articolo 5 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dalla devoluzione di € 60.000,00 deliberata in data 19.03.2008 dal C.d.A. della società fondatrice ed in seguito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi e la realizzazione delle attività, di cui agli articoli 1 e 4.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati, elargizioni e contributi sia dell'Ente fondatore sia di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura della Fondazione. Rientrano in tali ultime erogazioni anche le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve.

La Fondazione potrà



successive modifiche ed integrazioni;

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento delle entrate della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione può accettare il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con specifiche forme che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio Direttivo.

Al di fuori dei fini istituzionali, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

destinare al raggiungimento dei suoi scopi i contributi ricevuti ai sensi della legislazione fiscale tempo per tempo vigente.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento delle entrate della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione può accettare il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con specifiche forme che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio Direttivo.

Nel rispetto del disposto dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto intrattenuto con la Fondazione, salvo che non sia diversamente imposto dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili - e sono conseguentemente inibite alla Fondazione - le ipotesi e le fattispecie contemplate all'articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio Direttivo;

Autentica

- a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato Scientifico;
- La Fondazione può eventualmente istituire il Collegio dei Revisori.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, tra i quali è compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, che ha il potere di reintegrarne il numero tutte le volte che ciò si renda necessario.

Tale nomina ha carattere meramente fiduciario, in quanto i componenti del Consiglio Direttivo opereranno in assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio, con il solo fine del raggiungimento degli scopi propri della Fondazione, ed alcuna influenza sugli stessi, diretta o indiretta, potrà essere esplicitata da parte della società fondatrice. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice nomina il Presidente della Fondazione che dura in carica tre anni; il primo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Vice Presidente, viene nominato in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni d'ufficio.

- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) l'Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni, ove non diversamente disposto dalla legge o nel presente Statuto, e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo che è l'Organo di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, tra i quali è compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, che ha il potere di reintegrarne il numero tutte le volte che ciò si renda necessario.

Tale nomina ha carattere meramente fiduciario, in quanto i componenti del Consiglio Direttivo opereranno in assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio, con il solo fine del raggiungimento degli scopi propri della Fondazione, ed alcuna influenza sugli stessi, diretta o indiretta, potrà essere esplicitata da parte della società fondatrice.

Il Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice nomina il Presidente della Fondazione che dura in carica tre anni; il primo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Vice Presidente, viene nominato in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto esclusivamente ad un rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni d'ufficio.

Si applica l'articolo 2382 codice civile.

Gli amministratori pongono



Articolo 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; esso ha tutti i poteri per la gestione del patrimonio e per la gestione delle entrate, nonché per la ripartizione delle rendite annuali in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione. Lo stesso Consiglio Direttivo ha l'obbligo di approvare, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, il conto preventivo ed, entro il 30 aprile, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente. Gli indicati termini possono essere prorogati per un tempo non superiore ai due mesi dal Presidente, qualora particolari ed eccezionali esigenze lo richiedano. Il Consiglio Direttivo devolve le rendite del patrimonio al raggiungimento degli scopi sociali sulla base dei programmi annuali di attività.

I contributi e le sovvenzioni ottenute per singole manifestazioni o specifici programmi di attività, e quindi non destinate dagli elargitori all'incremento del patrimonio, sono invece utilizzate per la realizzazione delle iniziative a fronte delle quali sono state concesse.

Con a titolo esemplificativo spettano al Consiglio i seguenti poteri:

- a) deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;
- b) approvare eventuali Regolamenti;
- c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni,

essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017

Articolo 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Ente e compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; esso ha tutti i poteri per la gestione del patrimonio e per la gestione delle entrate, nonché in ordine alla destinazione delle rendite annuali in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione. Il Consiglio Direttivo devolve le rendite del patrimonio al raggiungimento degli scopi sociali sulla base dei programmi annuali di attività. I contributi e le sovvenzioni ottenute per singole manifestazioni o specifici programmi di attività, e quindi non destinate dagli elargitori all'incremento del patrimonio, sono utilizzate per la realizzazione delle iniziative a fronte delle quali sono state concesse.

A titolo esemplificativo spettano al Consiglio i seguenti poteri:

- a) deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;
- b) approvare eventuali Regolamenti;
- c) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché il bilancio sociale, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- d) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;
- e) autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;

Allegato

in genere, destinati alla Fondazione;

e) autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;

f) deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;

g) deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;

h) nominare i componenti ed il Presidente del Comitato scientifico;

i) nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;

j) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, unicamente al fine di verificare il mantenimento dei principi alla base della definizione degli scopi originari di cui all'Art. 4 del presente statuto.

f) deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;

g) deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;

h) nominare l'Organo di Controllo nonché i componenti ed il Presidente del Comitato scientifico;

i) nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;

j) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, unicamente al fine di verificare il mantenimento dei principi alla base della definizione degli scopi originari di cui all'Art. 1 del presente statuto;

k) curare la tenuta dei libri obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e degli altri libri posti in uso volontariamente;

l) decidere su avvio o interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

m) può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;

n) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti (In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta



Il Presidente deve comunque convocare ogni anno almeno due sedute del consiglio, di cui una entro il mese di aprile e l'altra entro quello di ottobre, per gli adempimenti di cui al precedente art. 8, comma 2.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato con avviso di ricevimento, telefax, o e-mail, spedito agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In assenza di queste formalità, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e può deliberare, salvo che anche un solo partecipante alla seduta non si dichiari sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

giorni dal ricevimento della richiesta).

Il Presidente deve comunque convocare ogni anno almeno due sedute del consiglio, di cui una entro il mese di aprile e l'altra entro quello di ottobre, per la approvazione del bilancio Consuntivo e preventivo.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato con avviso di ricevimento, telefax, o e-mail, spedito agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In assenza di queste formalità, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e può deliberare, salvo che anche un solo partecipante alla seduta non si dichiari sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario provvede, su impulso degli altri consiglieri rimasti in carica o anche a prescindere dallo stesso, il Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice.

Articolo 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri e con votazione palese. In caso di parità di voti ha peso determinante il voto di chi presiede.

Articolo 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri e con votazione palese. In caso di parità di voti ha peso determinate il voto di chi presiede, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Le riunioni possono celebrarsi anche con i membri del consiglio dislocati in più luoghi diversi ma in audiovideocollegamento, purché



Autentica

Articolo 11 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, devono essere redatti dal segretario, che sarà nominato di volta in volta dallo stesso Consiglio, anche tra persone allo stesso non appartenenti, e trascritti in ordine cronologico su un unico libro con pagine numerate e vidimate da un notaio. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, potrà porre in uso altri libri, anche contabili, previa vidimazione, prevista per legge.	risultino rispettati criteri di trasparenza e tracciabilità, al Presidente sia consentito di identificare con certezza i partecipanti ed a questi sia consentito intervenire e votare. In tal caso, la riunione si intende celebrata nel luogo ove si trova il Presidente. Articolo 11 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere redatti dal segretario, che sarà nominato di volta in volta dallo stesso Consiglio, anche tra persone allo stesso non appartenenti, e trascritti in ordine cronologico su un unico libro con pagine numerate e vidimate da un notaio. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. La designazione del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio. Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, potrà porre in uso altri libri, anche contabili, previa vidimazione, ove prevista per legge.
Articolo 12 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione ed è nominato per il primo triennio dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice nell'atto costitutivo e per i successivi mandati sempre dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice. Tale nomina ha carattere meramente fiduciario, in quanto il Presidente del Consiglio Direttivo opererà in assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio, con il solo fine del raggiungimento degli scopi propri della fondazione, ed alcuna influenza sullo stesso, diretta o indiretta, potrà essere esplicata da parte della società fondatrice. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte	Articolo 12 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione ed è nominato per il primo triennio dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice nell'atto costitutivo e per i successivi mandati sempre dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice. Tale nomina ha carattere meramente fiduciario, in quanto il Presidente del Consiglio Direttivo opererà in assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio, con il solo fine del raggiungimento degli scopi propri della fondazione, ed alcuna influenza sullo stesso, diretta o indiretta, potrà essere esplicata da parte della società fondatrice. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte



ai terzi ed in giudizio e risponde del suo operato davanti al Consiglio Direttivo; svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- c) promuove e attua gli indirizzi della Fondazione stabiliti dal Consiglio;
- d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- f) formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- g) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed al mantenimento dei rapporti con le autorità tutorie;
- h) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio;

i) predispone le relazioni sulle attività realizzate o da realizzare da parte della Fondazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra simile.

Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti.

Articolo 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione il quale nominerà anche il Presidente del Comitato stesso.

I componenti durano in carica tre

ai terzi ed in giudizio e risponde del suo operato davanti al Consiglio Direttivo; svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- c) promuove e attua gli indirizzi della Fondazione stabiliti dal Consiglio;
- d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- f) formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- g) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed al mantenimento dei rapporti con le autorità tutorie;
- h) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio e comunque sottoponendolo a ratifica entro trenta giorni;

i) predispone le relazioni sulle attività realizzate o da realizzare da parte della Fondazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra simile.

Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti.

Articolo 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione il quale nominerà anche il Presidente del Comitato stesso.

I componenti durano in carica tre

Autentico

anni e possono essere rieletti, e saranno scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza scientifica:

- a) si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame;
- b) fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la eventuale apertura di nuove linee di attività;
- c) fornisce indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo nazionale e/o internazionale;
- d) esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;
- e) esprime pareri in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio.

Ai Componenti del Comitato Scientifico verrà corrisposto un gettone di presenza determinato dal Consiglio Direttivo della Fondazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito della propria attività istituzionale appositamente documentate.

Articolo 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre dell'anno nel quale sarà concesso il riconoscimento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

anni e possono essere rieletti, e saranno scelti tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza scientifica:

- a) si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame;
- b) fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la eventuale apertura di nuove linee di attività;
- c) fornisce indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo nazionale e/o internazionale;
- d) esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;
- e) esprime pareri in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio.

Ai Componenti del Comitato Scientifico verrà corrisposto un gettone di presenza determinato dal Consiglio Direttivo della Fondazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito della propria attività istituzionale appositamente documentate.

Articolo 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui



Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI

Qualora la Fondazione istituisca il Collegio dei Revisori, ad esso è affidato il controllo della Fondazione. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni.

La decisione sulla sua istituzione spetta al Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, dal quale i Revisori saranno nominati.

In particolare, ai Revisori spetta il controllo contabile della Fondazione.

I Revisori hanno diritto ad un compenso pari alla media della tariffa professionale vigente.

all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

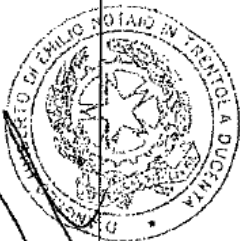
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



Autentico

	- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 31 D. Lgs 117/2017 o comunque quando lo ritenga opportuno, provvede ad incaricare della Revisione legale dei conti un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al presente articolo. L'incarico non può eccedere i tre esercizi ma è possibile sia poi rinnovato.
Articolo 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo se ne fanno richiesta congiunta almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, unitamente ad almeno un Revisore se nominato. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è	Articolo 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo se ne fanno richiesta congiunta almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, unitamente ad almeno un membro dell'Organo di Controllo. La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è



indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione di essa.

La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.

Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio Direttivo in una sessione ordinaria o straordinaria e quindi votate.

La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie almeno i due terzi dei voti favorevoli tra i membri con diritto di voto del Consiglio Direttivo.

Tutte le modifiche approvate dal Consiglio saranno inviate alla Regione Campania, Settore Enti locali, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 619 del 22.09.2003.

indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione di essa.

La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.

Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio Direttivo in una sessione ordinaria o straordinaria e quindi votate.

La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie almeno i due terzi dei voti favorevoli in seno al Consiglio Direttivo.

Le modifiche dello Statuto devono comunque essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, unicamente al fine di verificare il mantenimento dei principi alla base della definizione degli scopi originari di cui all'Art. 1 del presente statuto.

Le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - ALBO DEI SOSTENITORI E BENEMERITI

Presso la Fondazione può essere istituito l'Albo dei Sostenitori e dei Benemeriti, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari. Sostenitori saranno qualificati coloro che avranno elargito contributi economici di ingente entità, mentre Benemeriti coloro che avranno prestato servizi di elevato contenuto morale, professionale, tecnico, lavorativo e spirituale nei confronti della Fondazione.

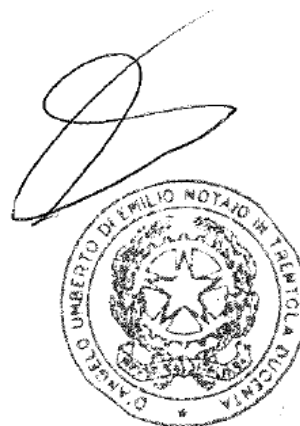
Articolo 17 - ALBO DEI SOSTENITORI E BENEMERITI

Presso la Fondazione può essere istituito l'Albo dei Sostenitori e dei Benemeriti, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari. Sostenitori saranno qualificati coloro che avranno elargito contributi economici di ingente entità, mentre Benemeriti coloro che avranno prestato servizi di elevato contenuto morale, professionale, tecnico, lavorativo e spirituale nei confronti della Fondazione.

Alf. T. M. C.

Articolo 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art.28 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore, escludendosi in ogni caso la possibilità di trasformazione della Fondazione. Articolo 19 - DEVOLUZIONE DEI BENI Nel caso di estinzione della Fondazione il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e cioè in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662. Articolo 20 - RINVIO Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.	Articolo 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art.28 del c.c. ovvero dal Codice del Terzo Settore comporta la nomina di un liquidatore, escludendosi in ogni caso la possibilità di trasformazione della Fondazione. Articolo 19 - DEVOLUZIONE DEI BENI In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Articolo 20 - RINVIO La fondazione agisce nei limiti del presente Statuto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. Essa è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dal detto decreto legislativo dal Codice Civile e dalla disciplina vigente in materia.
--	---

Funzionaria Alessandra Tuccillo



ALLEGATO "B"
all'atto n. 7629
della raccolta

STATUTO

Della FONDAZIONE S. MARIA DEL POZZO - E.T.S.

- Articolo 1 - FONDAZIONE - SCOPO

Su iniziativa della società CEM - Casa di Cura S. Maria del Pozzo S.p.A. con sede in Somma Vesuviana alla Via Pomigliano n. 40, iscritta al registro delle Imprese di Napoli al n. 346130, è costituita la

FONDAZIONE S. MARIA DEL POZZO - Ente del Terzo Settore.

Solo conseguentemente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nei propri atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

La Fondazione non ha fine di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale, nel prosieguo specificate, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Essa ha lo scopo di svolgere ricerca scientifica di particolare interesse sociale, specialmente nel campo delle scienze neurologiche, ed in particolare di svolgere ricerche sui rapporti tra le funzioni cognitive, motorie e del sistema nervoso, attraverso lo studio delle alterazioni successive a danni neurologici e/o post-operatori, con equipe multidisciplinari ed esami strumentali specifici.

La Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita dei pazienti con ictus, traumi cranio spinali, neoplasie e malattie infettive, degenerative ed in genere a carico del sistema nervoso, ritardo mentale in età evolutiva, nevrosi e psicosi infantile, disturbi dello spettro autistico, disturbi dell'apprendimento e della condotta ed altre patologie analoghe e/o connesse.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Campania.

Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Somma Vesuviana (NA) alla Via Pomigliano n. 40.

Articolo 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - ATTIVITA'

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, innanzi indicate al superiore articolo 1, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti



attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

A) la ricerca scientifica e l'istruzione con riguardo alle scienze biologiche, mediche e farmacologiche, sollecitando studiosi a presentare protocolli sperimentali mirati a:

- valutazioni cliniche di pazienti;
- riabilitazione dei disturbi motori - cognitivi e comportamentali;
- supporto psicologico per pazienti e caregiver;
- studio delle capacità residue delle diverse aree cerebrali a seguito di danni neurologici;

B) la promozione di iniziative volte all'approfondimento ed alla diffusione della conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale;

C) l'adozione di iniziative finalizzate ad educare il pubblico ad una cultura di rispetto e salvaguardia delle persone e della salute, con particolare riferimento alla prevenzione;

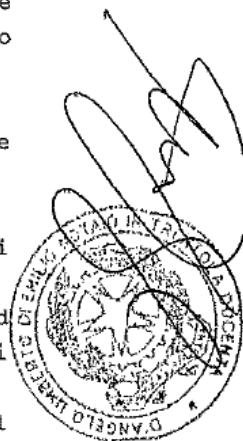
D) l'organizzazione di manifestazioni culturali, convegni, incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studio;

E) l'attività editoriale e la realizzazione di pubblicazione di bollettini;

F) la creazione e la gestione di campus bio-medici.

La Fondazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, accessoria o comunque connessa agli scopi sopra indicati, e tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, per il finanziamento di programmi



Allegato

preventivamente approvati, a condizione che sussistano le necessarie coperture finanziarie a garanzia della restituzione; l'acquisto, in proprietà od in altro diritto, di beni strumentali di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri; l'acquisizione di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente, od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) erogare premi e borse di studio;
- f) svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- g) svolgere ogni altra attività accessoria per natura al perseguimento delle finalità istituzionali.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, alle attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 precedentemente elencate, ulteriori attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. All'Organo di Amministrazione della Fondazione è demandata l'individuazione di tali attività.

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi e delle condizioni richiamate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 5 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali



ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dalla devoluzione di € 60.000,00 deliberata in data 19.03.2008 dal C.d.A. della società fondatrice ed in seguito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi e la realizzazione delle attività, di cui agli articoli 1 e 4.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati, elargizioni e contributi sia dell'Ente fondatore sia di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura della Fondazione. Rientrano in tali ultime erogazioni anche le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve. La Fondazione potrà altresì destinare al raggiungimento dei suoi scopi i contributi ricevuti ai sensi della legislazione fiscale tempo per tempo vigente.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento delle entrate della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione può accettare il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con specifiche forme che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio Direttivo.

Nel rispetto del disposto dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto intrattenuto con la Fondazione, salvo che non sia diversamente imposto dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili - e sono conseguentemente inibite alla Fondazione - le ipotesi e le fattispecie contemplate all'articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o



Handwritten signature

lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) l'Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni, ove non diversamente disposto dalla legge o nel presente Statuto, e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo che è l'Organo di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, tra i quali è compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, che ha il potere di reintegrarne il numero tutte le volte che ciò si renda necessario.

Tale nomina ha carattere meramente fiduciario, in quanto i componenti del Consiglio Direttivo opereranno in assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio, con il solo fine del raggiungimento degli scopi propri della Fondazione, ed alcuna influenza sugli stessi, diretta o indiretta, potrà essere esplicata da parte della società fondatrice.

Il Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice nomina il Presidente della Fondazione che dura in carica tre anni; il primo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Vice Presidente, viene nominato in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto esclusivamente ad un rimborso delle spese sostenute e documentate per le ragioni d'ufficio.

Si applica l'articolo 2382 codice civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017

Articolo 8 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

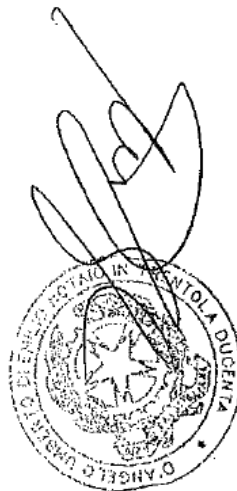
Il Consiglio Direttivo governa l'Ente e compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; esso ha tutti i poteri per la gestione del patrimonio e per la gestione delle entrate, nonché in ordine alla destinazione delle rendite annuali in rapporto alle finalità specifiche in cui si



articola lo scopo della Fondazione. Il Consiglio Direttivo devolve le rendite del patrimonio al raggiungimento degli scopi sociali sulla base dei programmi annuali di attività. I contributi e le sovvenzioni ottenute per singole manifestazioni o specifici programmi di attività, e quindi non destinate dagli elargitori all'incremento del patrimonio, sono utilizzate per la realizzazione delle iniziative a fronte delle quali sono state concesse.

A titolo esemplificativo spettano al Consiglio i seguenti poteri:

- a) deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;
- b) approvare eventuali Regolamenti;
- c) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché il bilancio sociale, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- d) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;
- e) autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
- f) deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;
- g) deliberare l'istituzione di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;
- h) nominare l'Organo di Controllo nonché i componenti ed il Presidente del Comitato scientifico;
- i) nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- j) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, che devono comunque essere previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, unicamente al fine di verificare il mantenimento dei principi alla base della definizione degli scopi originari di cui all'Art. 1 del presente statuto;
- k) curare la tenuta dei libri obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e degli altri libri posti in uso volontariamente;
- l) decidere su avvio o interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- m) può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- n) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.



Aut. Terzo Set.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno, nonchè ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti (In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta).

Il Presidente deve comunque convocare ogni anno almeno due sedute del consiglio, di cui una entro il mese di aprile e l'altra entro quello di ottobre, per la approvazione del bilancio Consuntivo e preventivo.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato con avviso di ricevimento, telefax, o e-mail, spedito agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In assenza di queste formalità, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti e può deliberare, salvo che anche un solo partecipante alla seduta non si dichiari sufficientemente informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario provvede, su impulso degli altri consiglieri rimasti in carica o anche a prescindere dallo stesso, il Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice.

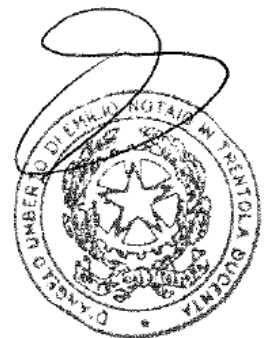
Articolo 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri e con votazione palese.

In caso di parità di voti ha peso determinate il voto di chi presiede, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Le riunioni possono celebrarsi anche con i membri del consiglio dislocati in più luoghi diversi ma in audiovideocollegamento, purché risultino rispettati criteri di trasparenza e tracciabilità, al Presidente sia consentito di identificare con certezza i partecipanti ed a questi sia consentito intervenire e votare. In tal caso, la



riunione si intende celebrata nel luogo ove si trova il Presidente.

Articolo 11 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere redatti dal segretario, che sarà nominato di volta in volta dallo stesso Consiglio, anche tra persone allo stesso non appartenenti, e trascritti in ordine cronologico su un unico libro con pagine numerate e vidimate da un notaio. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. La designazione del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità, potrà porre in uso altri libri, anche contabili, previa vidimazione, ove prevista per legge.

Articolo 12 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione ed è nominato per il primo triennio dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice nell'atto costitutivo e per i successivi mandati sempre dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice.

Tale nomina ha carattere meramente fiduciario, in quanto il Presidente del Consiglio Direttivo opererà in assoluta autonomia ed indipendenza di giudizio, con il solo fine del raggiungimento degli scopi propri della fondazione, ed alcuna influenza sullo stesso, diretta o indiretta, potrà essere esplicita da parte della società fondatrice. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e risponde del suo operato davanti al Consiglio Direttivo; svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- c) promuove e attua gli indirizzi della Fondazione stabiliti dal Consiglio;
- d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- e) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- f) formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- g) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed al mantenimento dei rapporti con le autorità tutorie;
- h) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno,



riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio e comunque sottoponendolo a ratifica entro trenta giorni;

i) predispone le relazioni sulle attività realizzate o da realizzare da parte della Fondazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito", o da altra similare.

Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti.

Articolo 13 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione il quale nominerà anche il Presidente del Comitato stesso.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti, e saranno scelti tra le personalità distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza scientifica:

- a) si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame;
- b) fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per la eventuale apertura di nuove linee di attività;
- c) fornisce indicazioni per una valutazione delle attività in un contesto comparativo nazionale e/o internazionale;
- d) esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;
- e) esprime pareri in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio.

Ai Componenti del Comitato Scientifico verrà corrisposto un gettone di presenza determinato dal Consiglio Direttivo della Fondazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'ambito della propria attività istituzionale appositamente documentate.

Articolo 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario



e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.



L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 31 D. Lgs 117/2017 o comunque quando lo ritenga opportuno, provvede ad incaricare della Revisione legale dei conti un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al presente articolo. L'incarico non può eccedere i tre esercizi ma è possibile sia poi rinnovato.

Articolo 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo se ne fanno richiesta congiunta almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, unitamente ad almeno un membro dell'Organo di Controllo.

La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione di essa.

La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata.

Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio Direttivo in una sessione ordinaria o straordinaria e quindi votate.

La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie almeno i due terzi dei voti favorevoli in seno al Consiglio Direttivo.

Le modifiche dello Statuto devono comunque essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della società Fondatrice, unicamente al fine di verificare il mantenimento dei principi alla base della definizione degli scopi originari di cui all'Art. 1 del presente statuto.

Le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione e' regolato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - ALBO DEI SOSTENITORI E BENEMERITI

Presso la Fondazione può essere istituito l'Albo dei Sostenitori e dei Benemeriti, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari. Sostenitori saranno qualificati coloro che avranno elargito contributi



economici di ingente entità, mentre Benemeriti coloro che avranno prestato servizi di elevato contenuto morale, professionale, tecnico, lavorativo e spirituale nei confronti della Fondazione.

Articolo 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art.28 del c.c. ovvero dal Codice del Terzo Settore comporta la nomina di un liquidatore, escludendosi in ogni caso la possibilità di trasformazione della Fondazione.

Articolo 19 - DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - RINVIO

La fondazione agisce nei limiti del presente Statuto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Essa è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dal detto decreto legislativo, dal Codice Civile e dalla disciplina vigente in materia.

flutenera



The image shows a handwritten signature, "flutenera", in cursive ink. Below the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and the text "UFFICIO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CULTURA" around the perimeter. The signature and stamp are positioned over a faint, circular background stamp.

Certifico io sottoscritto dr. Umberto D'Angelo, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, con sede in Trentola Ducenta, che la presente copia composta di trentadue facciate è conforme al suo originale debitamente firmato.

Si rilascia per uso consentito, in Trentola Ducenta, Via Faito n.ro 2

li 6 maggio 2021

